



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 92 del 20/3/2018 recante:  
"Approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 25/2013,  
della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Calabria Verde  
n. 398 del 6 ottobre 2017"  
relatore: G. AIETA

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/3/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/3/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 27/03/2018

### Normativa regionale

L.R. 16 maggio 2013, n. 25

pag. 3

*Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.*

### Normativa citata

Delibera di Giunta regionale n. 174 del 29 aprile 2014

pag. 24

*Art.3 L.R. n.25/2013- Approvazione piani di trasferimento di funzioni e personale delle sopresse Comunità Montane calabresi e proposta di legge di modifica art. 3 legge regionale n. 25/2013*

**L.R. 16 maggio 2013, n. 25.****Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.**

**Art. 1** *Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.*

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'[articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria](#), l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:

a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;

b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così sostituito dall' [art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.».

---

**Art. 2** *Soppressione delle Comunità montane calabresi* <sup>(3)</sup>.

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.
2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.
3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'[articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:
  - a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#);
  - b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'[articolo 1](#) o, in alternativa, nelle forme previste dall'[articolo 30 del D.Lgs. 267/2000](#), secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.
4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'[articolo 50 della L.R. n. 4/1999](#) alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'[articolo 3](#), anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.
5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'[articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i.
6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle soppresse Comunità montane ai sensi dell'[articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008](#) (Conversione in legge del [decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008](#), recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

---

(3) Vedi, al riguardo, la [L.R. 5 agosto 2016, n. 24](#).

---

**Art. 3** *Liquidazione delle Comunità montane calabresi.*

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale <sup>(4)</sup>.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'[articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000](#), così come determinato dal [Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000](#) e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore

ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'*articolo 2 della Legge n. 135/2012*, nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'*articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20* (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13 <sup>(5)</sup>.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'*articolo 11* della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane

presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014 <sup>(6)</sup>.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'*articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*).

8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'*articolo 2*, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'*articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modifiche nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*, in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'*articolo 2*, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché

le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'[articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'[art. 1](#) della presente legge.».

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239](#).

---

#### **Art. 4** *Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde.*

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo [articolo 5](#), con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici");

d-bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente <sup>(7)</sup>.

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'[articolo 8](#), per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.



4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti <sup>(8)</sup>.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10 <sup>(9)</sup>.

---

(7) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 18](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1](#) della stessa legge).

(8) Comma così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;
- c) il Collegio dei sindaci.».

(9) Comma così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.».

---

## **Art. 5** *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della [legge](#)

*regionale 13 maggio 1996, n. 7* e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della *L.R. n. 7/1996* e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;

e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;

g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile <sup>(10)</sup>.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale <sup>(11)</sup>.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'*articolo 9* della presente legge;

- b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'*articolo 6 della legge regionale n. 20/1992*, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);
- c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
- d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti <sup>(12)</sup>;
- e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e la restituzione di terreni in occupazione <sup>(13)</sup>;
- f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi <sup>(14)</sup>;
- g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
- k) [deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'*articolo 6* della presente legge] <sup>(15)</sup>;
- l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda <sup>(16)</sup>;
- m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della *legge n. 353 del 2000* e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'*articolo 38 della L.R. n. 20/1992*.

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza <sup>(17)</sup>.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione <sup>(18)</sup>.

---

(10) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'*articolo 6*, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.».

(11) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo.

Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della [legge regionale n. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i.».

(12) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 2, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;».

(13) Lettera così modificata dall' [art. 23, comma 2, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

(14) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 2, lettera c\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;».

(15) Lettera soppressa dall' [art. 23, comma 2, lettera d\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

(16) Lettera così sostituita dall' [art. 23, comma 2, lettera e\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «I. coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;».

(17) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'[articolo 4](#), comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.».

(18) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.».

---

## **Art. 6** *Comitato Tecnico d'Indirizzo* <sup>(19)</sup>.

[1. II Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile].

---

(19) Articolo abrogato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

---

**Art. 7** *Revisore unico dei conti* <sup>(20)</sup>.

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.

---

(20) Articolo così sostituito dall' [art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Collegio dei sindaci. 1. Il Collegio dei

sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.».

---

## **Art. 8** *Distretti territoriali.*

1. Su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione <sup>(21)</sup>:

a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della [L.R. n. 20/1992](#);

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'[articolo 6 della L.R. n. 4/1999](#) e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle soppresses Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

---

(21) Alinea così modificato dall' [art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016](#).

---

**Art. 9** *Organizzazione.*

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'[articolo 8](#).
3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali <sup>(22)</sup>.
4. [Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010] <sup>(23)</sup>.
5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'[articolo 8](#) e dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'[articolo 3](#) della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

---

(22) Comma così sostituito dall' [art. 26, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «3. L'azienda si articola in tre settori:

- a) amministrativo;
- b) patrimonio e servizi forestali;
- c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.».

(23) Comma abrogato dall' [art. 26, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).



---

**Art. 10** *Bilanci e rendiconti.*

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'[articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

---

---

**Art. 11** *Personale.*

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31](#) "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 4](#) comma d) della presente legge.

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'[articolo 9](#), comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima <sup>(24)</sup>.

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o

modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

---

(24) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 19*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1* della stessa legge).

---

## **Art. 12** *Risorse.*

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 20/1992*, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'*articolo 28 della L.R. n. 7/2006* sono abrogati.

4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992*, sono annualmente destinati alla Regione Calabria <sup>(25)</sup>.

4-bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR <sup>(26)</sup>.

5. La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde <sup>(27)</sup>.

6. [I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore] <sup>(28)</sup>.

---

(25) Comma così sostituito dall' [art. 27, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/1992](#), sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.».

(26) Comma aggiunto dall' [art. 27, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

(27) Comma così modificato dall' [art. 27, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

(28) Comma abrogato dall' [art. 27, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

---

### **Art. 13** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

- a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;
- b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'[articolo 9](#), comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'[articolo 5](#), comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'[articolo 5](#), comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale <sup>(29)</sup>.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'*articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39* (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014 <sup>(30)</sup>.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'*art. 4*, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'*articolo 14*, sono indicate le poste attive e quelle passive,

nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'*articolo 4 della L.R. n. 9/2007*, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 20/1992*, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 4/1999* e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle soppresses Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 9/2007*, così come modificato dall'*articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007*, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

(29) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge).

(30) Per il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2017, n. 42](#).

---

#### **Art. 14** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 3](#), quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli [articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11](#), decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'[articolo 12](#).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 13](#), comma 1, lettera a), dell'[articolo 5](#) comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

---

#### **Art. 15**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 174 della seduta del 29 APR. 2014.

Oggetto: Art. 3 L.R. n. 25/2013: approvazione Piani di Trasferimento di funzioni e personale delle sopresse Comunità Montane Calabresi e Proposta di legge di modifica art. 3 L.R. n. 25/2013.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott. Michele Trematerra;  
Relatore (se diverso dal Proponente): \_\_\_\_\_;  
Dirigente/i Generale/i: Prof. Giuseppe Zimbalatti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2.	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3.	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Giuseppe Calabretta)



## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- la legge regionale n. 25 del 16.05.2013, che istituisce l'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e detta disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna;
- gli artt. 2 e 3 della predetta L.R. n. 25/2013, che prevedono la soppressione e la messa in liquidazione delle Comunità montane calabresi, già disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 19.03.1999;
- i commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013, i quali prevedono che per ogni Comunità montana soppressa la Giunta Regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, nomina un Commissario liquidatore scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari a tempo indeterminato in servizio presso la Comunità montana interessata e che, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari liquidatori, la Giunta Regionale nomina un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia (unico per le province di Crotone e Vibo Valentia);

## CONSIDERATO:

**CHE** il comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013 prevede che: "Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario...;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel «piano di trasferimento» di cui al comma 5 del presente articolo:

1) le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data...Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1 aprile 2014;

2) i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità...";

**CHE** il comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013 prevede che: "I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali." Inoltre, che: "Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della presente legge.", la quale prevede che: "Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.";

**CHE** il termine dell'01.01.2014 indicato nell'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013 non è stato allineato al nuovo termine introdotto al comma 4 dello stesso art. 3 L.R. n. 25/2013 dalla novella apposta dall'art. 5, comma 20, della L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013, il quale ha modificato il termine del 31.12.2013 originariamente previsto dal comma 4 per i trasferimenti in questione prorogandolo al 31.03.2014 e spostando all'1 aprile 2014 la data a partire dalla quale funzioni e personale delle Comunità montane devono transitare all'Azienda "Calabria Verde", ma senza intervenire sul termine indicato al comma 5 dello stesso art. 3 relativo alla decorrenza del trasferimento del personale delle Comunità, il quale pertanto non coincide con quanto previsto adesso dal punto 1), lett. b), del comma 4 dell'art. 3 dopo le modifiche apportate dalla L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013 sopra citata, dove si legge espressamente che il trasferimento delle funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane e del personale ancora in forza alla data del 31.03.2014 ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13 della stessa legge, ovvero 1 aprile 2014;

**CHE**, anche al fine di rendere coerente il termine contenuto al comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013 ed allinearli al nuovo termine di decorrenza introdotto al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013 dalla novella apposta dalla L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013, è necessario approvare la proposta di legge di modiche all'art. 3 della L. R. 25/2013 allegata alla presente Deliberazione;

**TENUTO CONTO:**

**CHE** per dare attuazione a quanto previsto dalle norme della L.R. 25/2013 sopra richiamate e, in particolare, per concretizzare i trasferimenti di cui al comma 4 dell'art. 3, nel corso degli incontri avvenuti al "tavolo di lavoro permanente" presso il Dipartimento Agricoltura, i Commissari coordinatori della gestione liquidatoria delle Comunità montane, il Direttore Generale dell'Azienda Calabria Verde ed il rappresentante del Settore competente del Dipartimento Agricoltura hanno preso atto che è oggettivamente impossibile trasferire entro il 31.03.2014 tutto il patrimonio e, in particolare, i beni immobili delle sopresse Comunità montane, per le ragioni giuridiche e tecnico-pratiche che si diranno appresso, stabilendo di dare attuazione a quella parte della norma che prevede il passaggio alla "Calabria Verde" (o agli Enti Locali di cui al punto b), comma 4, art. 3) delle funzioni proprie e del personale delle Comunità, in modo che la totalità dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alle stesse non ancora in quiescenza alla data del 31.03.2014 transiti nei ruoli della "Calabria Verde" (o di eventuali Enti Locali) con decorrenza 01.04.2014, in condizioni di parità con il personale proveniente da altri enti, così come previsto al punto 1), lett. b), comma 4 dell'art. 3, fermo restando che dovranno essere previsti modi e forme che consentano di impiegare ancora nella gestione liquidatoria i Commissari e tutto il personale indispensabile per portare a termine la liquidazione delle sopresse Comunità;

**CHE** per quanto riguarda i rimanenti trasferimenti previsti al punto 2), lettera b), del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 25/2013, ovvero quelli relativi a rapporti giuridici, risorse e patrimonio, per i quali si è riconosciuto che allo stato attuale della liquidazione per forza maggiore non possono essere attuati, si è conseguentemente concordato che il lavoro del "tavolo permanente" e delle persone direttamente impegnate nella liquidazione delle Comunità montane debba proseguire per la definizione di tutto quanto necessario perché possa avvenire nel più breve tempo il passaggio alla Regione Calabria di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle sopresse Comunità e dell'ingente patrimonio di queste, in relazione al quale soprattutto bisogna prima risolvere diverse questioni tecnico-pratiche particolarmente complesse ed ostative ai trasferimenti stessi, in particolare inerenti al regime giuridico proprio dei beni immobili ed alle procedure previste dalla legge per l'eventuale vendita di questi beni ovvero a quanto necessario per l'assegnazione all'Azienda "Calabria Verde" di parte di essi;

**CHE** le attività necessarie e propedeutiche alla vendita dei beni delle sopresse Comunità o alla loro assegnazione alla "Calabria Verde" richiede per forza di cose tempi più lunghi di quelli originariamente previsti dalla legge n. 25/2013, i quali non coincidono con i termini indicati dalla legge regionale per i trasferimenti in questione e per la chiusura definitiva della stessa liquidazione, indicati rispettivamente nelle date del 31.03.2014 e del 30.06.2014, in relazione ai quali si deve prendere atto che è necessario intervenire con la novella di cui alla proposta di legge di modiche all'art. 3 della L. R. 25/2013 allegata alla presente Deliberazione, la quale prevede altresì l'adozione di un "piano di liquidazione" e del "bilancio finale della liquidazione" ed altre prescrizioni di dettaglio riguardo la chiusura della liquidazione;

**CHE** quanto deciso al "tavolo di lavoro permanente" sopra menzionato per quanto riguarda i trasferimenti di cui al comma 4 dell'art. 3 è stato confermato, altresì, nel corso dell'incontro avvenuto in data 25.03 c.a. presso i locali dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione alla presenza dell'Assessore dott. Michele Trematerra, dal quale è emersa, altresì, la necessità che, per quanto riguarda i trasferimenti dei beni patrimoniali, sia data piena attuazione alla norma di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3, la quale prevede espressamente la possibilità che, per estinguere le poste debitorie che dovessero infine residuare in capo alle Comunità montane in liquidazione, si possa ricorrere alla alienazione di immobili e beni aventi valore di mercato già facenti parte del patrimonio delle stesse Comunità e che è possibile mettere in vendita, attivando le procedure all'uopo previste dalle leggi in materia e salvaguardando in tal modo il bilancio regionale;

**CHE**, sempre nel corso dell'incontro del 25 marzo, è stato ribadito, come risulta dal verbale redatto nell'occasione, che l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare e dei beni comunque provenienti dalle sopresse Comunità montane che sarà necessario mettere in vendita per far fronte alle passività scaturenti dalla liquidazione, pur utile, auspicabile ed opportuna, può essere intrapresa solo dopo che siano stati preliminarmente individuati quegli immobili e quei beni che devono essere destinati all'Azienda "Calabria Verde" e sottratti all'eventuale alienazione, perché necessari o, comunque, utili alla gestione dell'Azienda ed alla sua organizzazione territoriale e funzionale, con particolare riferimento alle sedi dei Distretti e Sub-Distretti territoriali della stessa, i quali sono ancora in corso di individuazione, e che, pertanto, anche per tale motivo, non è possibile procedere entro il termine previsto dalla legge regionale al trasferimento dei rapporti giuridici, degli immobili ed degli altri beni patrimoniali delle Comunità montane al demanio regionale, in quanto devono essere preliminarmente individuati i beni da destinare alla "Calabria Verde" e quelli da lasciare alla liquidazione perché siano destinati alla vendita,

anche con la collaborazione ed il supporto tecnico del competente Settore del Dipartimento Bilancio della Giunta Regionale della Calabria che si occupa del demanio e del patrimonio regionale;

**PRESO ATTO** dei Piani di Trasferimento delle venti Comunità Montane calabresi, adottati ed approvati dai rispettivi Commissari liquidatori con gli atti e nella data rispettivamente indicati nella tabella di seguito riportata, trasmessi dai Commissari coordinatori della gestione liquidatoria con note acquisite agli atti del Dipartimento con prot. Siar n. 111281, n. 111303, n. 111293 e n. 111784 in data 31.03.2014, i quali contengono gli elenchi del personale a tempo indeterminato presente nei ruoli delle rispettive Comunità e non ancora in quiescenza alla data del 30.03.2014:

N.	DENOMINAZIONE	PROV	COMMISSARIO - ESTREMI DEL PROVVEDIM. DI ACQUISIZ. E DATA DI APPROVAZIONE
1	Comunità montana Sila Greca/Destra Crati	CS	Avv. Giuseppe Caligiuri Prov. N. 46 del 21 marzo 2014
2	Comunità montana Alto Jonio	CS	Rag. Vincenzo Rago Prov. N. 5 del 27 marzo 2014
3	Comunità montana Alto Tirreno/Appennino Paolano	CS	Rag. Delia M. Mele Prov. N. 9 del 27 marzo 2014
4	Comunità montana Italo Albereshe del Pollino	CS	Dr. Giuseppe Iannicelli Prov. N. 15 del 25 marzo 2014
5	Comunità montana Delle Valli/Media Valle Crati	CS	Ing. Giacomino Servidio Prov. N. 8 del 14 marzo 2014
6	Comunità montana Silana	CS	Dr. Francesco Cava Prov. N. 5 del 26 marzo 2014
7	Comunità montana del Savuto	CS	ing. Antonio Basile Prov. N. 13 del 26 marzo 2014
8	Comunità montana Media Valle Crati/Serre Cosentine	CS	Dr. Gisacomo Guglielmelli Prov. N. 10 del 26 marzo 2014
9	Comunità montana Stilaro-Allaro-Limina	RC	Dr.ssa Lucrezia Zurzolo Prov. N. 11 del 28 marzo 2014
10	Comunità montana Aspromonte Orientale	RC	Arch. Giovanni Daniele Prov. N. 12 del 28 marzo 2014
11	Comunità montana Versante Tirrenico Settentrionale	RC	Ing. Francesco Guerrisi Prov. N. 46 del 28 marzo 2014
12	Comunità montana Versante Tirreno Meridionale	RC	Dr. Raffaele Carbone Prov. N. 4 del 28 marzo 2014
13	Comunità montana Area Grecanica	RC	Dr. Domenico Siclari Prov. N. 15 del 28 marzo 2014
14	Comunità montana Versante dello Stretto	RC	Ing. Saverio Autolitano Prov. N. 31 del 28 marzo 2014
15	Comunità montana Fossa del Lupo/Versante Ionico	CZ	Dr. Elia Denarda Prov. N. 2 del 28 marzo 2014
16	Comunità montana Presila Catanzarese	CZ	Rag. Giuseppe Piane Prov. N. 5 del 28 marzo 2014
17	Comunità montana dei monti Reventino Tiriolo Mancuso	CZ	Dr.ssa Giovanna Grandinetti Prov. N. 14 del 27 marzo 2014
18	Comunità montana Alto Crotonese	KR	Dr.ssa Domenica Cerminara Prov. N. 5 del 31 marzo 2014
19	Comunità montana Serre Calabre	VV	Dr. Antonio Errigo Prov. N. 6 del 28 marzo 2014
20	Comunità montana Alto Mesima/Monte Poro	VV	Dr.ssa Veneranda Acquaro Prov. N. 2 del 28 marzo 2014

**TENUTO CONTO:**

CHE i Piani di Trasferimento sopra elencati sono stati integrati con provvedimenti successivi adottati dai rispettivi Commissari liquidatori con gli atti i cui estremi sono indicati nella tabella di seguito riportata,

trasmessi dai Commissari coordinatori della gestione liquidatoria al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione:

N.	DENOMINAZIONE	PROV	COMMISSARIO - ESTREMI DEL PROVVEDIM. INTEGRATIVO E DATA DI APPROVAZIONE
1	Comunità montana Sila Greca/Destra Crati	CS	Avv. Giuseppe Caligiuri Prov. N. 61 del 14 Aprile 2014
2	Comunità montana Alto Jonio	CS	Dr. Francesco Cava Prov. N. 6 del 14 Aprile 2014
3	Comunità montana Alto Tirreno/Appennino Paolano	CS	Rag. Delia M. Mele Prov. N. 12 del 14 Aprile 2014
4	Comunità montana Italo Albereshe del Pollino	CS	////////////////////////////////////
5	Comunità montana Delle Valli/Media Valle Crati	CS	Ing. Giacomino Servidio Prov. N. 10 del 11 Aprile 2014
6	Comunità montana Silana	CS	Dr. Francesco Cava Prov. N. 7 del 11 Aprile 2014
7	Comunità montana del Savuto	CS	ing. Antonio Basile Prov. N. 15 del 15 Aprile 2014
8	Comunità montana Media Valle Crati/Serre Cosentine	CS	Dr. Giacomo Guglielmelli Prov. N. 15 del 11 Aprile 2014
9	Comunità montana Stilaro-Allaro-Limina	RC	Dr.ssa Lucrezia Zurzolo Prov. N. 11 del 28 marzo 2014
10	Comunità montana Aspromonte Orientale	RC	Arch. Giovanni Daniele Prov. N. 17 del 11 Aprile 2014
11	Comunità montana Versante Tirrenico Settentrionale	RC	Ing. Francesco Guerrisi Prov. N. 51 del 11 Aprile 2014
12	Comunità montana Versante Tirreno Meridionale	RC	Dr. Raffaele Carbone Prov. N. 6 del 11 Aprile 2014
13	Comunità montana Area Grecanica	RC	Dr. Domenico Siclari Prov. N. 18 del 14 Aprile 2014
14	Comunità montana Versante dello Stretto	RC	Ing. Saverio Autolitano Prov. N. 17 del 11 Aprile 2014
15	Comunità montana Fossa del Lupo/Versante Ionico	CZ	Dr. Elia Denarda Prov. N. 4 del 10 Aprile 2014
16	Comunità montana Presila Catanzarese	CZ	Rag. Giuseppe Piane Prov. N. 10 del 14 Aprile 2014
17	Comunità montana dei monti Reventino Tiriolo Mancuso	CZ	Dr.ssa Giovanna Grandinetti Prov. N. 15 del 11 Aprile 2014
18	Comunità montana Alto Crotonese	KR	Dr.ssa Domenica Cerminara Prov. N. 7 del 10 Aprile 2014
19	Comunità montana Serre Calabre	VV	Dr. Antonio Errigo Prov. N. 10 del 14 Aprile 2014
20	Comunità montana Alto Mesima/Monte Poro	VV	Dr.ssa Veneranda Acquaro Prov. N. 5 del 14 Aprile 2014

CHE negli atti integrativi sopra elencati i Commissari liquidatori delle venti ex Comunità montane calabresi hanno deliberato e dichiarato:

- di trasferire all'Azienda regionale "Calabria Verde", in applicazione di quanto previsto dal punto 1), lett. b), del comma 4 dell'art. 3, unitamente a tutto il personale a tempo indeterminato dei ruoli della Comunità di competenza, le funzioni proprie finora svolte dalle rispettive Comunità ai sensi delle leggi statali e regionali;
- che nessuna funzione era stata loro delegata o conferita dai Comuni facenti parte della Comunità o da altri Enti e che nessuna funzione, pertanto, deve essere trasferita o restituita ai Comuni o ad altri Enti in applicazione di quanto previsto alla lett. b), del comma 4 dell'art. 3, poiché le stesse Comunità non sono titolari di alcuna delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 25/2013, che siano state loro trasferite per delega o conferimento da altri Enti;

- che nessun Comune facente parte della Comunità o altro Ente Locale, ad eccezione del Comune di Castrovillari, appositamente interpellato ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 L.R. 25/2013, secondo il quale "Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde", si è dichiarato disponibile a ricevere personale a tempo indeterminato proveniente dai ruoli delle sopresse Comunità montane, a meno che la cosa avvenga senza alcun onere economico-finanziario a carico del stesso Comune;
- che unicamente il Comune di Castrovillari ha rappresentato alla Comunità Montana "Italo-Albereshe del Pollino" la disponibilità a ricevere a proprio totale carico economico-finanziario, come riportato nella delibera di approvazione del Piano di Trasferimento n. 15 del 25.03.2014, l'unità lavorativa Dott.ssa Angelina Giordano, appartenente alla Cat. D - Pos. Econ. D2, la quale, con rapporto convenzionale tra Enti, a far data dal 22.10.2012 e fino al 31 Marzo 2014, è già utilizzata al 50% presso il Comune di Castrovillari, con mansioni di titolare dell'Ufficio Legale e Procedimenti disciplinari dell'ente;

**CHE** per quanto riguarda la Comunità Montana "Italo-Albereshe del Pollino" manca la delibera di integrazione al Piano di Trasferimento del personale adottato dal Commissario Dr. Giuseppe Iannicelli (Delibera n. 15 del 25 marzo 2014), in quanto la stessa comunità montana è attualmente priva del Commissario liquidatore in seguito alle dimissioni prodotte dallo stesso Dr. Iannicelli, ma che, tuttavia:

- nella delibera Commissariale n. 15 del 25.03.2014 si dà atto che si è provveduto alla verifica della disponibilità dei Comuni facenti parte della Comunità a ricevere personale, ma che nessuno dei Sindaci interpellati ha manifestato interesse, tranne il Comune di Castrovillari, per come sopra detto;
- nel Piano di Trasferimento provvisorio/ricognitivo trasmesso a fine marzo dal Commissario liquidatore al Commissario coordinatore della liquidazione Dott.ssa Vigliaturo Anna risulta che la Comunità non è titolare di funzioni esercitate per delega o conferimento da altri Enti, come attestato dallo stesso Commissario coordinatore con nota inviata al Dipartimento competente ed acquisita agli atti;

#### CONSIDERATO:

**CHE**, come previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013, è necessario approvare i Piani di Trasferimento sopra elencati ed i relativi provvedimenti integrativi, i quali contengono la ricognizione delle funzioni proprie delle Comunità e del personale ancora in forza alla data del 31.03.2014 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, in attuazione di quanto stabilito dal punto 1), lett. b), del comma 4 dell'art. 3, il quale prevede che le funzioni e i dipendenti delle sopresse Comunità transitino nei ruoli dell'Azienda "Calabria Verde con la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1 aprile 2014, considerato che nessuna funzione e nessun dipendente deve essere trasferito a Comuni facenti parte delle Comunità o ad altri Enti per le ragioni sopra esposte;

**CHE** è indispensabile apportare all'art. 3 della L.R. n. 25/2013 le modifiche di cui all'allegata proposta di legge, necessarie a rendere coerenti i termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della stessa legge, considerato che quello previsto al comma 5 non è stato allineato ai nuovi termini introdotti dall'intervento novellatore apportato dalla L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013 che ha prorogato tali termini e che è, altresì, necessario, per le ragioni sopra esposte, intervenire sui termini indicati al comma 4 dell'art. 3 per i trasferimenti di risorse, patrimonio e rapporti giuridici ed al comma 1 del medesimo articolo per la chiusura definitiva della liquidazione, nonché su tutto quanto necessario per portare a compimento tutti i trasferimenti e la stessa procedura liquidatoria delle Comunità montane calabresi, prevedendo a tal fine un "piano di liquidazione" ed un "bilancio finale" della stessa, la cui adozione spetta ai Commissari;

#### VISTI:

- l'art. 8 (Distretti territoriali) L.R. n. 25/2013, il quale prevede che: "Su proposta del Direttore Generale, sentito il CTI...previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente...la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali...";
- l'art. 9 (Organizzazione) L.R. n. 25/2013, il quale prevede che: "L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore Generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del D.G., previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente...L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8.";

- l'art. 11 (Personale), comma 1, della L.R. n. 25/2013, il quale prevede che: "La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale: a) transitato dall'AFOR, in liquidazione...; b) transitato dalle Comunità montane soppresse...; c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio...; d) transitato dall'AFOR, in liquidazione..."
- l'art. 11, comma 2, L.R. n. 25/2013, il quale prevede che: "Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge."
- l'art. 13 (Disposizioni transitorie e finali), comma 3, L.R. n. 25/2013, il quale prevede che: "Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale." ;

**ACCERTATO** che, ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 47/2011, l'esecuzione della presente deliberazione non comporta alcun ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione Regionale;

**VISTA** la L. R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Dott. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, facenti parte integrante del presente provvedimento:

- **DI APPROVARE** i Piani di Trasferimento delle soppresse venti Comunità montane calabresi e loro integrazioni come elencati in premessa, i quali contengono la ricognizione delle funzioni proprie delle soppresse Comunità montane calabresi e del personale a tempo indeterminato ancora in forza al 31.03.2014 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data e, per gli effetti, trasferire funzioni e dipendenti all'Azienda "Calabria Verde", in attuazione di quanto disposto al punto 1), lett. b), del comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013, il quale prevede che le funzioni ed il personale delle soppresse Comunità transitino nei ruoli dell'Azienda "Calabria Verde" con la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13 della stessa legge, ovvero 1 aprile 2014;

- **DI APPROVARE** la proposta di legge allegata alla presente deliberazione, contenente modifiche all'art. 3 della L. R. n. 25/2013 e s.m.i. riguardo la liquidazione delle Comunità montane e la relativa procedura, prevedendo tra l'altro l'adozione di un "piano di liquidazione" ed di un "bilancio finale" della stessa ed, in particolare, la modifica del termine indicato al comma 5 dell'art. 3, il quale deve essere allineato al nuovo termine di decorrenza introdotto al comma 4 dello stesso art. 3 dalla novella apportata dalla L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013, ovvero 1 aprile 2014, e di prevedere che la stessa, acquisito il parere dell'ufficio legislativo, sia inviata unitamente alla presente Deliberazione al Consiglio Regionale della Calabria;

- **DI DISPORRE** che il Direttore Generale dell'azienda "Calabria Verde", per gli effetti scaturenti dall'approvazione dei Piani di Trasferimento e dei loro atti integrativi, da quanto deliberato con gli stessi piani e loro integrazioni e con il presente provvedimento, in esecuzione di quanto disposto dalle norme della L.R. n. 25/2013 richiamate in premessa, acquisisca le funzioni proprie già di competenza delle soppresse Comunità montane calabresi e da queste trasferite ed includa tutto il personale a tempo indeterminato proveniente dalle stesse, non ancora in quiescenza alla data del 31.03.2014, nei ruoli dell'Azienda "Calabria Verde" con decorrenza 01.04.2014, in condizioni di parità per quanto riguarda diritti ed obblighi rispetto al personale proveniente da altri Enti, come previsto al punto 1), lett. b), del comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 25/2013, adeguando in tal senso ove necessario gli atti di propria competenza di cui agli articoli della L.R. n. 25/2013 riportati in premessa, anche ove già assunti;

- **DI RIBADIRE** che al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applichi la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 25/2013, la quale prevede che ciascun dipendente transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della stessa legge, così come disposto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 25/2013 e che allo stesso personale sia garantito il pagamento della retribuzione mensile in relazione alla qualifica contrattuale ed alle mansioni svolte;

**DI STABILIRE** che le risorse finanziarie per il pagamento della retribuzione di aprile 2014 da corrispondere al personale dell'Azienda "Calabria Verde" proveniente dai ruoli delle soppresse Comunità montane trasferito in virtù della presente Deliberazione e dei Piani di Trasferimento con la stessa approvati, siano trasferite per la parte di competenza alle Comunità di provenienza, i cui Commissari liquidatori e coordinatori dovranno assicurare il pagamento ai dipendenti della mensilità in questione,

fermo restando che a partire dalla mensilità di maggio la retribuzione sarà corrisposta dall'Azienda "Calabria Verde", alla quale saranno trasferite le risorse finanziarie relative;

- **DI PREVEDERE** che il D.G. dell'azienda "Calabria Verde" dovrà stabilire modi e forme che consentano di impiegare ancora nella gestione liquidatoria i Commissari, il personale e tutto quanto necessario per proseguire e portare a compimento la liquidazione delle sopresse Comunità, i quali dovranno essere concordati con il Settore competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione al "tavolo di lavoro permanente", e di stabilire che il lavoro di tutti i Commissari e di tutto il personale impegnato nella liquidazione dovrà proseguire fino al termine di questa;

- **DI PREVEDERE** che il Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Verde" verifichi che non sussistano esigenze di organico che siano ostative all'assegnazione al Comune di Castrovillari della dipendente della Comunità montana "Italo-Albereshe del Pollino" Dott.ssa Angelina Giordano, appartenente alla Cat. D - Pos. Econ. D2, la quale in caso di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda è assegnata al Comune di Castrovillari, mantenendo l'attuale regime e qualifica contrattuale, considerata la disponibilità già manifestata dallo stesso Ente, appositamente interpellato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 L.R. 25/2013, a ricevere a proprio totale carico economico-finanziario la dipendente in questione, come riportato nella Delibera Commissariale n.15 del 25.03.2014 della Comunità "Italo-Albereshe del Pollino";

- **DI PRENDERE ATTO** di quanto fin qui deciso dal "tavolo di lavoro permanente" di cui in premessa per quanto riguarda i trasferimenti di cui all'art. 3 L. R. 25/2013 e tutto ciò che concerne la liquidazione delle Comunità montane calabresi, stabilendo che dovrà proseguire il lavoro del "tavolo permanente" sotto la direzione del rappresentante del Settore competente del Dipartimento Agricoltura, del quale fanno parte i Commissari coordinatori della liquidazione ed il D.G. dell'Azienda "Calabria Verde", al fine di portare a compimento tutti i trasferimenti previsti al punto 2), lettera b), del comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 25/2013 ed, in particolare, per definire tutti gli aspetti connessi e propedeutici al passaggio nel patrimonio della Regione Calabria dei rapporti giuridici, degli immobili e di tutti i beni provenienti dalle venti Comunità montane calabresi non destinati alla vendita e, per parte di questi, la loro successiva destinazione all'Azienda "Calabria Verde", il cui D.G. è tenuto ad indicare nel più breve tempo possibile gli immobili ed i beni necessari o utili all'Azienda ed alla sua organizzazione, indicandone le ragioni, ovvero per consentire l'alienazione di quelli non destinati alla "Calabria Verde", al fine di reperire le risorse necessarie a far fronte alle passività scaturenti dalla liquidazione;

- **DI PRECISARE** che le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni già in proprietà delle Comunità, ove trasferiti alla Calabria Verde, sono assoggettati al regime giuridico di cui all'art. 11 L.R. n. 20 del 19.10.1992 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), così come previsto al punto 2), comma 4, dell'art. 3 L.R. n. 25/2013 e che, pertanto, l'azienda strumentale della Regione Calabria li riceverà in affidamento e provvederà alla loro amministrazione, fermo restando che la proprietà rimane acquisita al patrimonio della Regione Calabria, alla cui sistemazione tecnico-giuridica ed a quanto alla stessa necessario provvederà il Settore competente del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Tributi che si occupa del demanio e del patrimonio regionale;

- **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della L.R. n. 11 del 06.04.2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

- **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e sia notificata a tutti i Commissari impegnati nella liquidazione delle venti sopresse Comunità montane calabresi ed al Direttore Generale dell'azienda "Calabria Verde", nonché trasmessa al competente Settore del Dipartimento Bilancio della Giunta Regionale che si occupa del demanio e del patrimonio regionale per i successivi adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



~~Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:~~

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16 MAG. 2014 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti   
L'impiegato addetto

16 MAG. 2014